



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'induzione del
l'Alta Corte di Giustizia;

Letti gli atti a carico di

- 1° Serristori conte Umberto fu Francesco, di anni 74, da Firenze. Senatore del Regno.
 - 2° Cassini Ghino fu Ferdinando, di anni 30, da Perugia (Arezzo), possidente.
- imputati

il primo. di oltraggio con violenza, a senso degli
arti 194 e 195 del codice penale, per avere in Perugia
nell'adunanza consigliare del 23 ottobre 1914, of-
feso l'onore, la riputazione e il decoro del
Consigliere comunale Cassini Ghino, in sua
presenza ed a causa delle sue funzioni, lan-
ciandogli contro un calamaio, che lo colpì sul
petto.

il secondo. d'ingiuria, per avere nelle stesse
circostanze di tempo e luogo, offeso l'onore
del conte Serristori con le parole « vigliacco,
mascalzone ». art. 395 cod. penale.

Ritenuto in fatto che nell'adunanza del Con-
siglio comunale di Perugia del 23 ottobre 1914, il
Consigliere Ghino Cassini, della minoranza, men-
tre con un lungo discorso censurava una pro-

posta dell' amministrazione, relativa ad un mutuo di lire diecimila, fu interrotto da vari consiglieri ed invitato dal Sindaco a volere abbreviare il suo discorso onde poter discutere i diversi oggetti posti all' ordine del giorno. Il Cassini però agli interruttori rispose parole ingiuriose dicendo ad uno « che non vedeva oltre il naso » ad un altro « che era un ignorante ». Riuscite inutili le proteste della maggioranza dei consiglieri ed il ripetuto invito di abbreviare, il Sindaco si vide costretto a togliere la parola al Cassini ed a porre in votazione la proposta del mutuo, che fu approvata.

Il Cassini allora volle dettare una protesta da inserirsi in verbale; ma invece cominciò a dettare il discorso interrotto, ed al Sindaco che, in seguito agli eccitamenti ed a votazione, gl' impedì di continuare, ripetutamente disse « lei è un imbecille ». Tutti i consiglieri a tale insulto si levarono in piedi, protestando vivamente contro l'operato del Cassini; anche il pubblico rumoreggiante prese parte al clamore parteggiando pel Cassini, quando dal posto occupato dal conte Senatore Ferristori partì un salvaio de colpi e macchio di inchiostro tanto il Cassini, quanto l'altro consigliere Davide Sestini che gli stava dappresso.

Nacque da ciò un violento tumulto, l'aula fu sgomberata ed il Ferristori fu fatto segno ad ogni sorta d'ingiurie ed opera del Cassini e dei suoi adepti.

Otterodici i fatti sopra ricordati e per quali sparse querela tanto il Cassini per oltraggio, quanto il Ferristori per ingurie, sono accertati dal verbale dell' adunanza consiglierale, e dalle deposizioni di parecchi testimoni

che li presenziarono.

Attesochè, a prescindere dall'averano che non è in modo assoluto provato che il Ferristoni lanciassero deliberatamente il calamaio contro il Cassini, il fatto da lui commesso non è punibile. Alcuni testimoni lo escludono, affermando che il calamaio fu scagliato verso il pubblico, altri invece lo affermano recitivamente; ma questi ultimi sono i più accanite partigiani del Cassini, quelli che lo accompagnavano per lo più al Consiglio e che nel giorno 28 ottobre parteciparono ai tumulti nell'aula consiliare e fuori. Ad ogni modo, pur ritenendo che il calamaio sia stato lanciato volontariamente e deliberatamente contro il Cassini che ingiuriava complessivamente il Consiglio, e singolarmente i Consiglieri, e, sopra ogni altro, il presidente dell'assemblea, il Sindaco, il quale è dalla legge chiamato a dirigere e presiedere le riunioni consiliari, ribellandosi alle sue giuste osservazioni, l'atto del Ferristoni fu un atto impulsivo di reazione e ritorsione che, se può deplorarsi, non può soggiacere a pena per la disposizione del l'art. 199 del codice penale.

Attesochè tale articolo, escludendo l'applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti, relativi alla violenza e resistenza all'autorità, spoglia il funzionario, che con atti arbitrari eccede i limiti delle sue attribuzioni, della qualità di pubblico ufficiale, lasciando però in vita il reato commesso ^{a danno} da un privato. Ora qualunque figura voglia darsi al fatto ascritto al Ferristoni, cioè di una minaccia a senso dell'art. 176 del cod. penale, ovvero di una lesione, o tentata lesione, a nor-

ma degli art' 61-374 ultimo capoverso, ed infine
di una ingiuria secondo l'art 397 dello co.
dice, il fatto stesso rientra nel disposto del
l'art 1° del Decreto Luogotenenziale 27 maggio
1911 N. 740, nel quale decreto è anche com-
preso il reato d'ingiurie ascritto al Cas-
sini.

Per questi motivi

Visto l'art 14 del regolamento giud del Senato
ed in applicazione dell'art 1° del Decreto Luo-
gotenenziale suscitato.

In parziale difformità delle requisitorie del
Pubblico Ministero;

Dichiara non farsi luogo a procedere con-
tro il Senatore Umberto Ferrisori e contro il
Giuro Cassini perché estinta l'azione pena-
le in forza dell'amnistia.

Fatto in Roma il 31 maggio 1911.

Patroni

Valeriani

Falconi

Falconi

Gen

Agli

Ingelletteri

Ingelletteri

Petrella

Il Petrella

Cassiani Al.

C. Cassiani e Librandi

Quata

Il Quata

Luigi Casarelli

